

**ACCORDO SULLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ –
DEL PERSONALE DELL'EX AGENZIA DEL TERRITORIO PER
L'ANNO 2011**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia" e delle Organizzazioni sindacali

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, nel quale si stabilisce che a decorrere dall'anno 2009 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, ridotto del 10%;

Visti i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Comparto Agenzie fiscali:

- quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004, d'ora in avanti "CCNL";
- biennio economico 2004-2005, sottoscritto definitivamente l'8 giugno 2006, d'ora in avanti "CCNL 2004-2005";
- quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto definitivamente il 10 aprile 2008, d'ora in avanti "CCNL 2006-2007";
- biennio economico 2008-2009, sottoscritto definitivamente il 29 gennaio 2009, d'ora in avanti "CCNL 2008-2009";

Visto in particolare l'articolo 85 del CCNL riguardante l'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, d'ora in avanti "Fondo";

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2002-2005 dell'ex Agenzia del Territorio sottoscritto il 2 agosto 2007, d'ora in avanti "CCNI";

Visti gli accordi sulla destinazione della quota incentivante per l'anno 2011 e sulla ripartizione delle risorse incentivanti ex art. 43, cc. 3 e 5, della legge 449/1997, sottoscritti tra i rappresentanti dell'Agenzia e le Organizzazioni Sindacali del personale dirigente e di quello delle aree professionali il 30 ottobre 2012;

Vista la Convenzione per il triennio 2011-2013 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Direttore dell'Agenzia, di seguito citata come "Convenzione";

Visto il Protocollo d'Intesa del 20 giugno 2011 tra l'Agenzia del Territorio e le OO.SS. rappresentative del personale dirigente e del personale non dirigente;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 2013, concernente le risorse previste dall'art. 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con il quale è stata, tra l'altro, assegnata la somma complessiva di € 28.831.800,00 (al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia e dell'Irap) da attribuire ai fondi del personale dell'ex Agenzia del Territorio per l'anno 2011;

Considerato che le **risorse fisse e ricorrenti** del Fondo relativo all'anno 2011, certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 118 del 17 ottobre 2012, al netto degli impieghi vincolati pari ad € 54.364.056 destinati al finanziamento della stabilizzazione dell'indennità di Agenzia nonché delle risorse utilizzate per sostenere il costo delle progressioni economiche (2006 e 2010), ammontano a € 8.773.173, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia;

Verificato che le risorse variabili del Fondo disponibili per l'anno 2011 sono pari a € 43.575.327, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, quantificate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (dal 2010 al 2011 il tasso di riduzione è pari al 2,92%);

Accertato pertanto che le risorse del Fondo disponibili per l'anno 2011 ammontano complessivamente a € 52.348.500;

Evidenziato altresì che al suddetto importo di € 52.348.500 vanno sommate le risorse relative al Fondo per l'anno 2010 non spese per un ammontare di € 1.645.681;

Che conseguentemente le risorse disponibili per l'anno 2011 ammontano complessivamente ad € 53.994.181;

CONCORDANO

Articolo 1

Destinazione delle risorse

1. Le risorse disponibili del Fondo per l'anno 2011, pari ad € 53.994.181, sono destinate alle seguenti indennità, in misura pari agli importi a fianco di ciascuna indicati, espressi al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Indennità di sopralluogo per l'attività di attribuzione della rendita presunta ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito il legge 30/07/2010, n. 122 | 1.000.000 |
| b) Budget d'Ufficio | 4.810.000 |
| c) Indennità di Produttività, finalizzata alla realizzazione di programmi di incentivazione e miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali | 48.184.181 |
- così articolata:

48% Indennità Produttività di Agenzia (pari a € 23.128.407)

52% Indennità Produttività di Ufficio (pari a € 25.055.774)

di cui per indennità d'Ufficio per attività di attribuzione della rendita presunta ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito il legge 30/07/2010, n. 122:

2.000.000

(il suddetto importo è suscettibile di variazione in aumento o diminuzione in relazione alle risorse necessarie per il pagamento dell'indennità di cui alla lettera a)

Articolo 2

Indennità di sopralluogo per l'attività di attribuzione della rendita presunta ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010, n. 122

1. Tenuto conto dell'impegno del personale dell'Agenzia nelle operazioni, particolarmente sfidanti ed impegnative, di attribuzione della rendita presunta agli immobili non dichiarati in catasto eseguite nel corso del 2011, e considerato che la predetta attività ha richiesto un elevato impiego di risorse umane in ragione delle numerose verifiche effettuate, è istituita l' indennità giornaliera *di sopralluogo per attività di attribuzione della rendita presunta*, pari ad € **20** al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia, da erogare al personale coinvolto per compensare lo specifico disagio connesso allo svolgimento delle suddette operazioni in modo uniforme sul territorio nazionale.
2. Qualora le risorse stanziare per il finanziamento della predetta indennità giornaliera risultassero insufficienti a garantire il pagamento totale dei sopralluoghi effettuati, le risorse necessarie saranno reperite dalla quota prevista per l'indennità di cui al successivo articolo 4, c. 2; qualora le risorse risultassero invece superiori al fabbisogno accertato, l'importo eccedente è destinato ad incrementare il medesimo premio di cui al successivo articolo 4, c. 2;
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile nelle stesse giornate con ulteriori indennità per sopralluoghi.

Articolo 3

Budget d'Ufficio

1. E' destinata al finanziamento degli istituti di cui all'art. 85 del CCNL la somma complessiva di € **4.810.000**, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, per remunerare significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali attraverso l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità oltre che per le altre finalità di cui all'art. 85, comma 2 del CCNL.

Articolo 4

Indennità di Produttività

1. L'indennità di cui al precedente articolo 1, lettera e) è come di seguito articolata:
 - a) **Produttività di Agenzia** (il 48% delle risorse pari a € 23.128.407): detto premio è correlato al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenzia per l'anno 2011, ed è corrisposta sulla base del contributo assicurato dal personale, in ragione dell'effettivo apporto partecipativo misurato con gli stessi criteri e con la relativa scala parametrica individuata dalla tabella G allegata al CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 (come modificata e integrata dalla tabella E allegata al CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2006/2009 biennio economico 2006/2007 e dalla tabella C allegata al CCNL Comparto Agenzie Fiscali biennio economico 2008/2009). Di tale quota, corrisposta previa verifica dell'effettivo apporto partecipativo dei dipendenti al raggiungimento dei risultati, la somma di euro 18.140.000,00 è stata già liquidata a titolo di acconto.
 - b) **Produttività d'Ufficio** (il 52% delle risorse pari a € 25.055.774): detto premio è correlato allo specifico contributo apportato dai singoli Uffici al raggiungimento degli obiettivi incentivati da Convenzione mediante la collocazione degli stessi su una scala indicizzata in relazione alla percentuale di conseguimento, in continuità con la metodologia e le stesse misure percentuali applicate negli anni 2008, 2009, 2010.
2. In relazione alle attività di attribuzione della rendita presunta effettuate ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito il legge 30/07/2010, n. 122, tenuto conto dell'elevato impegno che lo svolgimento delle stesse ha richiesto in termini assiduità e professionalità, nonché di disponibilità ad operare sia nella propria provincia sia in altra, l'importo di € 2.000.000, reperite nell'ambito delle risorse di cui alla precedente lettera b), sono ripartite per ciascun Ufficio coinvolto nelle predette attività.

La ripartizione è effettuata mediante la valorizzazione delle PAC (Proposte di aggiornamento catastale) eseguite dal personale di ciascun ufficio interessato attribuendo, convenzionalmente, le lavorazioni al centro di responsabilità di assegnazione del dipendente alla data del 31/12/2011, indipendentemente dalla provincia per la quale si è lavorato. L'importo assegnato ad ogni Ufficio è ripartito a tutto il personale con gli stessi criteri dell' indennità di Produttività d'Ufficio. Il predetto importo di € 2.000.000 è suscettibile di variazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

Articolo 5

Norma di rinvio

1. Con successivo accordo saranno definite le modalità di corresponsione dei compensi di cui all'articolo 3 e articolo 4, comma 1, lettera b).

L'efficacia della presente Ipotesi di Accordo è subordinata alla favorevole conclusione della procedura di certificazione prevista dalle vigenti disposizioni da parte dell'organo di controllo dell'Agenzia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/IGOP e del Dipartimento della Funzione Pubblica, successivamente alla quale si procederà alla stipula dell'Accordo definitivo.

Roma, 23 aprile 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
<p><i>Quina;</i> <i>Federazione</i></p>	FP CGIL <i>Carrozzini</i>
	CISL FPS <i>Stefano Silenzi</i>
	UIL/PA <i>Stefano Tommaso</i>
	FED. CONFSAL-SALFI <i>Michele Spina</i>
	USB PI/ RDB PI NON FIRMA
	FLP <i>Antonio</i> <i>Vittoria</i> <i>Ferraro</i>